

**Oggetto: REGOLAMENTO DEL MERCATO AGRICOLO DI PIAZZA GABBIN – PREGANZIOL  
CAPOLUOGO**

**Articolo 1**

*Obiettivi e caratteristiche del mercato*

1. Il mercato dei produttori agricoltori, denominato "Mercato agricolo Piazza Gabbin – Preganziol Capoluogo", è attuato in conformità a quanto previsto dal Decreto 20 novembre 2007 del Ministero delle Politiche Agricole, che stabilisce i requisiti e gli standard per la realizzazione dei mercati riservati agli imprenditori agricoli, perseguendo la finalità di soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un legame diretto con il territorio, in quanto offerti direttamente dalle imprese di produzione (cosiddetti prodotti a "km. 0"), anche al fine del contenimento dei prezzi abolendo i passaggi intermedi delle merci tra produttore e consumatore (cosiddetta "filiera corta"). Tramite la riduzione della catena distributiva si auspica un effetto positivo sui prezzi al consumo dei prodotti agroalimentari e loro trasformati, nonché sull'inquinamento atmosferico derivante dal trasporto delle merci. Inoltre, attraverso le attività didattiche e dimostrative da realizzarsi nell'ambito delle attività di mercato, si persegue l'obiettivo di diffondere l'educazione alimentare, l'informazione al consumatore e maggiori conoscenze del territorio e dell'economia locale.

2. Il mercato agricolo di Piazza Gabbin Preganziol Capoluogo è istituito dal Comune ed ha le seguenti **caratteristiche**:

Soggetto gestore: il Comune o, tramite convenzione, un'Associazione di categoria dei produttori agricoli o loro consorzio, o Associazione di produttori patrocinata da una associazione di categoria a garanzia della qualità dell'offerta, incaricata della gestione del mercato e dell'osservanza delle norme del presente regolamento, come precisato in particolare dai successivi artt. 9 e 10.

Luogo di svolgimento: Piazza Gabbin (area pedonale come da planimetria allegata);

Numero di posteggi: 15.

Frequenza e giornata di svolgimento: il mercato è settimanale e si tiene nella mattina del martedì, con orari di vendita autorizzati in base alla stagionalità, nella fascia oraria tra le 8.00 e le 13.00, con orario di occupazione complessiva dalle 7.30 alle 13.30, comprese le operazioni di allestimento e sgombero. Qualora la giornata di svolgimento del mercato agricolo cada in un giorno festivo infrasettimanale, il mercato si intende svolto regolarmente salvo che il soggetto gestore ne comunichi con congruo anticipo la sospensione per mancata adesione da parte della maggioranza degli operatori o salvo diverso accordo (su anticipo o posticipo) intercorso tra il gestore e il Comune, sentiti gli uffici e i soggetti gestori dei servizi interessati.

Soggetti ammessi: il mercato è riservato agli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile iscritti nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, comprese le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi, nonché le società di cui all'art. 1, co. 1094, della legge 27/12/2006, n. 296 aventi sede nel territorio della Regione Veneto. I soggetti ammessi alla vendita devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del D.lgs. 18/5/2001 n. 228.

Prodotti vendibili: frutta e verdura, formaggi, latte e derivati, miele, funghi, vino, birra, piante e fiori, carne in genere e selvaggina, salumi e insaccati, farine, olio, uova, pane e prodotti da

forno ottenuti da farine aziendali, pesce, cereali e farine, composte di frutta e verdura, di diretta ed esclusiva produzione aziendale, anche sotto forma di trasformati ottenuti a seguito d'attività di manipolazione o trasformazione con prodotto base di diretta produzione aziendale.

Attività complementari alla vendita diretta: possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari tradizionali ed artigianali presenti nel territorio regionale, anche attraverso sinergie e scambi con associazioni culturali portatrici di valori comuni.

## **Articolo 2**

### *Soggetti ammessi alla vendita nel mercato*

1. Possono esercitare la vendita diretta nel mercato gli imprenditori agricoli che rispettino le seguenti condizioni:

#### **Condizioni Generali:**

- a) Vendita nel mercato di prodotti agricoli di diretta ed esclusiva produzione aziendale, anche sotto forma di trasformati ottenuti a seguito d'attività di manipolazione o trasformazione;
- b) Accettazione integrale dei controlli preventivi e periodici operati dall'Ente Gestore del Mercato e dalle autorità competenti presso l'area di vendita al mercato, il centro aziendale e magazzini, i fondi rustici;
- c) Autorizzazione a poter effettuare da parte del personale deputato ai controlli riprese video e fotografiche presso l'area di vendita del mercato, il centro aziendale, i magazzini e i fondi rustici di priorità.

#### **Condizioni di Territorialità:**

- d) Ubicazione dell'azienda agricola e dei terreni nella provincia di Treviso, con priorità alle imprese ubicate ad una minor distanza dal Comune di Preganzol;
- e) In via subordinata, ubicazione dell'azienda e dei terreni nella Regione Veneto, con priorità alle imprese ubicate ad una minor distanza dalla provincia di Treviso;

#### **Condizioni inerenti i prodotti:**

- f) Assicurare la più ampia gamma di prodotto, privilegiando nelle assegnazioni la partecipazione di Aziende con prodotti non già presenti nelle gamme di vendita.

#### **Condizioni specifiche:**

- g) Il soggetto gestore potrà dare preferenza alle aziende che hanno già preso parte alla mostra mercato Campagna Amica dei prodotti agroalimentari del territorio tenutasi in Piazza Gabbin – Preganziol nel periodo febbraio 2016 – dicembre 2016;

2. Ogni imprenditore agricolo per partecipare al mercato dovrà presentare al soggetto organizzatore domanda, con le modalità e nei termini da questo stabiliti, contenente l'autocertificazione attestante il rispetto dei requisiti di cui all'art. 4 del D. Lgs. 228/2001, la provenienza e la stagionalità dei prodotti offerti, l'accettazione ai controlli, sia sull'azienda che sui prodotti, da parte dell'ente gestore e dei soggetti deputati, nonché l'esplicita dichiarazione di presa visione e accettazione del presente regolamento; alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato l'elenco dei prodotti posti in vendita con la relativa stagionalità. L'azienda è tenuta ad aggiornare l'elenco dei prodotti posti in vendita, a seguito di variazione o, in ogni caso, con la periodicità prevista dall'Ente gestore.
3. L'operatore che partecipa al mercato è tenuto a presentare preventiva comunicazione al Comune ai sensi dell'art. 4, comma 4, del d. Lgs. 228/2001.
4. L'attività di vendita nel mercato è esercitata dai titolari d'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della Legge 27.12.2006, n.296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

5. Ogni azienda non può ottenere l'assegnazione di più di un posteggio.

### **Articolo 3**

#### *Assegnazione dei posteggi*

1. Nel caso di gestione diretta, il Comune assegnerà i posteggi mediante pubblicazione di idoneo bando di assegnazione, definendo altresì i criteri e le priorità nella valutazione delle domande pervenute.
2. Nel caso di gestione tramite altro soggetto in convenzione, l'assegnazione avverrà in base ai seguenti criteri:
  - a) Al fine di garantire una partecipazione qualificata di imprenditori agricoli della zona, il gestore è tenuto ad assegnare gli spazi garantendo possibilità di accesso a tutti i richiedenti che rendono idonea dichiarazione di possesso dei requisiti necessari, di adesione al sistema di verifica e controllo delle produzioni aziendali poste in vendita adottato dall'Ente Gestore del Mercato Agricolo, o sottoponendosi alla verifica preliminare delle produzioni poste in vendita così come disposta dall'Ente Gestore del Mercato Agricolo, senza porre condizioni discriminatorie e garantendo il rispetto del vincolo della provenienza della ditta dal territorio regionale, privilegiando prioritariamente la maggiore vicinanza al luogo di svolgimento, la qualità e la differenziazione dell'offerta secondo i parametri individuati all' art. 2.
  - b) L'assegnazione della piazzola verrà effettuata direttamente dall'Ente Gestore del Mercato, in presenza di posti liberi, in funzione della tipologia di prodotto privilegiando quelli non già presenti nel Mercato, e nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dalla convenzione di affidamento della gestione.
  - c) L'operatore che, previo accordo con il gestore, partecipa al mercato è tenuto a presentare comunicazione al Comune ai sensi dell'art. 4, comma 4, del d.lgs. 228/2001, nonché la scheda di produzione, in fase iniziale e, per successivi aggiornamenti, in caso di variazione dell'offerta o comunque con la periodicità stabilita dall'ente gestore.
  - d) Per le Aziende che non aderiscono ad un sistema preventivo di controllo e verifica delle produzioni poste in vendita, eventualmente disposto dall'Ente Gestore, l'assegnazione, in presenza di posti liberi, verrà effettuata solo a seguito di verifica preliminare in campo ed aziendale, operata secondo le specifiche disposte dall'Ente Gestore.
3. L'assegnazione della piazzola di vendita presso il Mercato Agricolo di Piazza Gabbin – Preganziol non costituisce "titolarità" del medesimo, e l'Azienda Agricola potrà essere esclusa o temporaneamente sospesa dalla partecipazione al mercato qualora agisse in difformità a quanto previsto dal presente regolamento ed in particolare dal successivo art. 7.

### **Articolo 4**

#### *Prescrizioni per il regolare svolgimento del mercato*

1. L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività di vendita al pubblico, nonché gli orari e le modalità concordate con il soggetto gestore per l'inizio e la fine delle operazioni di montaggio e allestimento, e di smontaggio delle strutture e sgombero dell'area. Non è consentito l'accesso degli operatori dopo l'inizio dell'orario di vendita, né lo sgombero del posteggio prima dell'orario di chiusura previsto, se non per intemperie od in caso di comprovata necessità, da comunicare immediatamente al soggetto gestore del mercato.
2. I posteggi dovranno essere separati tra loro di almeno 50 centimetri. E' permesso sovrapporre, lateralmente tra banco e banco, le tende di copertura con il preventivo assenso di tutti gli operatori interessati.

3. I banchi, gli autoservizi e le attrezzature devono essere collocati nello spazio delimitato. Gli operatori non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella assegnata.
4. Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno 2,10 metri dal suolo e non possono sporgere oltre un metro dalla verticale del limite d'allineamento del posteggio assegnato. Inoltre vanno collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi. La merce non può essere esposta oltre lo spazio assegnato, né oltre il limite d'allineamento.
5. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci e ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.
6. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti secondo le modalità di raccolta previste dal gestore del servizio.
7. L'operatore deve rispettare le eventuali condizioni particolari cui è sottoposto l'esercizio di vendita, ai fini della difesa delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.
8. E' vietato danneggiare la sede stradale, le piantagioni, la segnaletica, gli elementi d'arredo urbano e gli impianti che ad essa appartengono.
9. Con l'uso del posteggio, l'operatore assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività, in particolare nessuna responsabilità può essere imputata al soggetto Gestore e/o all'Amministrazione Comunale per difetti di prodotti, processi e servizi forniti dalle aziende assegnatarie a terzi, nei casi contemplati dal DPR 24 maggio 1988, n. 224 e dalla Direttiva CEE 85/374, in materia di responsabilità per danno di prodotti difettosi e per comportamenti, sistematici od occasionali, dell'assegnatario stesso non conformi a leggi e/o regolamenti.
10. L'operatore ha l'obbligo di esibire idonea attestazione della comunicazione di cui al D. Lgs 228/2001 su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
11. Al fine di garantire la qualità del decoro urbano, i gazebo e le strutture utilizzate nell'ambito del mercato agricolo dovranno essere in buone condizioni ed esteticamente omogenee, secondo le indicazioni tipologiche e cromatiche fornite dal gestore in accordo con l'Amministrazione Comunale.

## **Art. 5**

### *Norme igienico-sanitarie*

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002.
2. Il soggetto gestore del mercato assicura la manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.
3. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'Ordinanza del Ministero della Sanità 2002 e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie.
4. Il negozio mobile, con il quale è esercitato il commercio dei prodotti alimentari, deve rispettare i requisiti di cui all'*Ordinanza del Ministero della Sanità 3 aprile 2002*. All'interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e

disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione.

5. I banchi temporanei, ferma restando l'osservanza delle norme generali d'igiene, devono avere i seguenti requisiti:
  - a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale, utilizzando qualsiasi materiale, purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;
  - b) avere piani rialzati da terra, per un'altezza non inferiore ad un metro;
  - c) avere banchi d'esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti d'adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.
6. Le disposizioni di cui al comma 5, lettere b) e c), non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e no. Tali prodotti devono essere in ogni modo mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.
7. I banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di carni fresche e alla loro preparazione.
8. L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e d'acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile.

## **Articolo 6**

### *Criteria per la trasparenza dei prezzi*

1. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, a collo o per unità di misura, mediante l'uso di un cartello conforme alle norme vigenti.
2. L'etichettatura e/o i cartellini di vendita d'ogni prodotto commercializzato dovranno contenere una comunicazione chiara, dalla quale il consumatore otterrà efficaci conoscenze ed informazioni oltre che sul prezzo applicato, anche sul luogo di origine dei prodotti
3. L'azienda dovrà esporre, in evidenza per il consumatore, un cartello con la denominazione ed il luogo della sede aziendale.

## **Articolo 7**

### *Sanzioni e controlli*

1. Coloro che operino in contrasto con le disposizioni dettate nel presente regolamento, nonché con la normativa di riferimento in materia, saranno esclusi dalla partecipazione al mercato.
2. Ai produttori, nel caso in cui sia riscontrato:
  - a) che pongono in vendita prodotti non di diretta ed esclusiva produzione aziendale, anche ottenuti a seguito d'attività di manipolazione o trasformazione con prodotto base di diretta produzione aziendale;
  - b) il mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie;
  - c) il mancato pagamento degli oneri connessi all'esercizio dell'attività o per mancata osservanza delle disposizioni e delle condizioni poste dal soggetto gestore;
  - d) la reiterata mancata esposizione del prezzo di vendita al pubblico, a collo o per unità di misura, mediante l'uso di un cartello con l'indicazione della varietà e della provenienza;

e) che si oppongono o non consentono lo svolgimento delle operazioni di controllo dei prodotti posti in vendita;

*per i casi a) ed e)*: viene applicata una **sospensione** da una a quattro giornate dalla partecipazione al mercato, con diffida a reiterare la violazione; in caso di reiterazione delle medesima violazione, anche in annualità diverse, i soggetti sono **esclusi** definitivamente dalla partecipazione al mercato;

*per i casi b), c) e d)*: viene notificata una **diffida** e, in caso di recidiva anche in annualità diverse, sarà applicata la **sospensione** dalla partecipazione al mercato da una a quattro giornate; in caso di reiterazione, anche in annualità diverse, delle medesima violazione posta a causa della sospensione, l'azienda verrà **esclusa** dalla partecipazione al mercato.

3. Gli imprenditori agricoli partecipanti ai mercato sono tenuti a consentire ai competenti organi di controllo, alla Polizia Locale, ed all'Ente gestore del mercato in modo diretto o tramite liberi professionisti ad esso convenzionati di effettuare le verifiche "preventive" e "periodiche" presso le postazioni di vendita al Mercato Agricolo, nella propria azienda agricola, nei magazzini, nei fondi rustici, sulle effettive produzioni e rispettive quantità, l'accesso agli atti documentali utili alla verifica delle potenzialità produttive, ed inoltre sono tenuti a dimostrare l'osservanza di tutte le normative sulla sanità dei prodotti.
4. Le violazioni di cui al comma 2, non oggetto di sola diffida, e tutte le altre violazioni alle disposizioni previste dal presente regolamento a tutela del pubblico interesse, qualora non già disciplinate da leggi, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 75,00 ad un massimo di euro 500,00.
5. Per l'accertamento delle infrazioni, la contestazione delle medesime, la notificazione dei verbali e la riscossione delle somme dovute si osservano le disposizioni di cui alla legge n. 689/1981.
6. Il soggetto gestore è tenuto a fornire ogni documentazione e collaborazione utile all'espletamento dell'attività di controllo.

## **Articolo 8**

### *Altri aspetti di gestione del mercato e della vendita*

1. E' consentito l'accesso all'area di vendita con mezzi di trasporto per le operazioni di carico, scarico merci e, qualora corrispondente ai criteri definiti ai sensi dell'art. 4 comma 11, stazionamento per l'intero orario di esercizio attività.
2. Gli operatori inoltre dovranno:
  - adottare misure di riduzione in peso ed in volume di imballaggi, ed utilizzare materiali facilmente riciclabili anche utilizzando imballaggi riutilizzabili;
  - utilizzare, per la vendita dei prodotti freschi, contenitori riutilizzabili, riciclabili, in particolare compostabili;
  - osservare le disposizioni in materia igienico-sanitaria nonché le buone pratiche agricole;
  - osservare le disposizioni per la raccolta differenziata e il conferimento dei rifiuti stabilite dal soggetto gestore.

## **Art. 9**

### *Oneri dovuti per l'effettuazione e la partecipazione al mercato in caso di gestione mediante convenzione*

1. Il soggetto gestore del mercato è tenuto a curare l'effettuazione di tutti gli adempimenti relativi alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti prodotti dal mercato, ed al conseguente assoggettamento alla tariffa dovuta, secondo le indicazioni fornite dal gestore del servizio Contarina Spa.

2. Il gestore è assoggettato al pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap) nei termini comunicati dai competenti uffici comunali.
3. Le quote di partecipazione poste dal soggetto gestore a carico degli espositori, come rivalsa sulle spese sostenute (per Cosap, rifiuti, pubblicità, oneri amministrativi, sistema di controllo dei prodotti posti in vendita ed altre spese documentabili), saranno ripartite in uguale misura nei confronti delle aziende partecipanti in funzione delle effettive giornate di presenza, come da apposito registro delle presenze che il soggetto gestore e coordinatore del mercato dovrà tenere.

#### **Art. 10**

##### *Funzionamento del mercato, obblighi del soggetto gestore in caso di gestione mediante convenzione e relativi criteri di valutazione*

1. La gestione del mercato settimanale di vendita diretta di prodotti agricoli "mercato agricolo di Piazza Gabbin – Preganziol capoluogo" può essere affidata ad Associazione di categoria rappresentativa dei produttori agricoli o a loro consorzio o ad associazione di produttori appositamente costituita, purché patrocinata da una associazione di categoria a garanzia della qualità dell'offerta, tramite apposita convenzione, con concessione dell'area pubblica.

#### CRITERI DI VALUTAZIONE

La capacità del soggetto che manifesterà interesse gestore verrà valutata, tra le manifestazioni di interesse pervenute, sulla base dei seguenti criteri di valutazione volti alla dimostrazione delle capacità di gestione conforme ai principi stabiliti dal presente regolamento:

- a. Soggetto con precedente esperienza nella gestione di mercati di produttori agricoli, mostre mercato dirette alla promozione e vendita di prodotti agricoli o di altre manifestazioni con analoghe finalità all'interno del territorio della Provincia di Treviso, in relazione a numero e periodo di gestione di mercati, mostre mercato o altre manifestazioni specificatamente e dettagliatamente dichiarate e svolte;
  - b. Modalità di adozione dei sistemi di controllo aziendale e sui prodotti offerti volti a garantire qualità e provenienza degli stessi;
  - c. Caratteristiche e tipologia delle strutture espositive, eventuali connotazioni adottate in modo omogeneo dai produttori partecipanti;
  - d. Rappresentatività dell'Associazione richiedente, o delle associazioni parti del Consorzio, o dell'Associazione di categoria patrocinante l'associazione dei produttori, idoneamente attestata;
2. Il soggetto gestore del mercato assicura l'erogazione dei servizi di mercato ed è interlocutore del Comune per l'espletamento delle attività di carattere istituzionale;
  3. I responsabili degli uffici preposti hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'Amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
  4. Al servizio di vigilanza annonaria provvede la Polizia Locale. Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, l'Azienda ULSS n. 9.
  5. Il soggetto gestore è addetto al controllo del mercato, per quanto di competenza, annota ogni volta le presenze degli operatori in un apposito registro, reso a disposizione su richiesta dell'Amministrazione Comunale e degli organi di vigilanza, e segnala al Comune o agli organi di vigilanza ogni anomalia o violazione riscontrata.
  6. Il soggetto gestore è tenuto a garantire una presenza continuativa minima non inferiore al 50% dei posteggi complessivamente previsti.

7. In caso di indisponibilità dell'area per il contestuale svolgimento di iniziative promosse dal Comune o comunque autorizzate dallo stesso, l'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di sospendere il mercato ovvero di concordare lo spostamento in altra giornata o in altra area idonea appositamente individuata, comunicando l'indisponibilità con almeno 20 gg di anticipo al soggetto Gestore del Mercato.
8. La violazione da parte del soggetto gestore degli obblighi postigli a carico dal presente regolamento, comportano la revoca dell'affidamento in convenzione, previa diffida.